APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 13 FEBBRAIO 1939-XVII

Art. 9

Il presente Accordo sara' ratificato. Le ratifiche saranno scambiate al piu' presto possibile a Berlino. Esso entrera' in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche. Nondimeno sara' applicato provvisoriamente a partire dal 15 marzo p. v. Esso si applichera' anche ai Possedimenti ed alle Colonie italiane e sara' valido fino a quando resta in vigore il Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Germania del 31 ottobre 1925.

Fatto a Roma, in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, il 13 febbraio 1939.

CIANO MACKENSEN

CLUDIUS

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Ministro per gli affari esteri CIANO

Versione in vigore dal 6 luglio 1939, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 13 febbraio 1939-XVII
Estremi	Legge 15 maggio 1939, n. 831
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-di-carattere-commerciale-stipulati-in-roma-1939/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it